



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 24/09/2020
Modificato con deliberazione consiliare n. 33 del 30/06/2021
Modificato con deliberazione consiliare n. 6 del 19/01/2023
Modificato con deliberazione consiliare n. 17 del 22/02/2024
Modificato con deliberazione consiliare n. 27 del 30/04/2024
Modificato con deliberazione consiliare n. 25 del 14/05/2026
Modificato con deliberazione consiliare n. 40 del 16/07/2026

INDICE

Art. 1	Presupposto della TARI
Art. 2	Soggetti passivi della TARI
Art. 3	Locali e aree scoperte soggette alla TARI
Art. 4	Locali ed aree escluse dalla TARI
Art. 5	Esclusione dall'obbligo di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico
Art. 6	Esclusione per produzione di rifiuti speciali e /o pericolosi
Art. 7	Commisurazione della superficie tassabile
Art. 8	Copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti
Art. 9	Piano Finanziario
Art. 10	Determinazione della tariffa TARI
Art. 11	Periodi di applicazione della TARI
Art. 12	Tariffa TARI per le Utenze Domestiche
Art. 13	Utenze Domestiche – Determinazione del numero degli occupanti
Art. 14	Tariffa TARI per le Utenze non Domestiche
Art. 15	Classificazione delle Utenze non Domestiche
Art. 16	Istituzioni Scolastiche Statali
Art. 17	TARI Giornaliera
Art. 18	Tributo Provinciale
Art. 19	Riduzioni per le Utenze Domestiche
Art. 20	Agevolazioni fiscali a carattere sociale per le utenze domestiche
Art. 21	Riduzioni per le Utenze non Domestiche
Art. 21 bis	Scelta per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti dalle Utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico
Art. 22	Esenzioni Utenze non Domestiche
Art. 23	Finanziamento delle agevolazioni fiscali
Art. 24	Onere a carico del Comune
Art. 25	Zone non servite
Art. 26	Mancato svolgimento del servizio
Art. 27	Cumulo di riduzioni e decorrenza
Art. 28	Obbligo di dichiarazione
Art. 29	Contenuto e presentazione della dichiarazione
Art. 30	Poteri del Comune o del soggetto affidatario della gestione della TARI e nomina Funzionario Responsabile del tributo
Art. 31	Accertamento
Art. 32	Sanzioni
Art. 33	Interessi
Art. 34	Riscossione
Art. 35	Rimborsi
Art. 36	Importi minimi
Art. 37	Disposizioni transitorie
Art. 38	Norme di rinvio
Art. 39	Entrata in vigore
Art. 40	Disposizioni per l'anno 2020
Allegato 1	Categorie per la classificazione delle utenze
Allegato 2	Tariffa per le utenze domestiche
Allegato 3	Tariffa per le utenze non domestiche

ART. 1 PRESUPPOSTO DELLA TARI

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali e/o aree scoperte operative a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. L'attivazione dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice del possesso o della detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile e/o nell'area scoperta operativa.

ART. 2 SOGGETTI PASSIVI DELLA TARI

1. La TARI è dovuta, da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera possieda o detenga, anche senza titolo specifico, locali ed aree scoperte operative a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, con vincolo di solidarietà fra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 C.C. utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dai possessori o detentori delle medesime.
3. Nel caso di locali e aree scoperte operative in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte operative di uso comune e per i locali ed aree scoperte operative in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte operative in uso esclusivo.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione o superficie.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia svolta attività economica e/o professionale, il titolare ha l'obbligo di indicare la superficie destinata allo svolgimento dell'attività economica per il calcolo della relativa TARI.
6. Per le associazioni prive di personalità giuridica la TARI è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano.

ART. 3 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTE ALLA TARI

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono altresì soggette alla TARI tutte le aree scoperte operative delle utenze non domestiche, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

ART. 4

LOCALI ED AREE ESCLUSE DALLA TARI

1. Non sono soggette all'applicazione della TARI i locali e le aree scoperte operative che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come di seguito riportato a titolo esemplificativo:

Utenze domestiche:

- locali di altezza pari od inferiore a 160 centimetri;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici (cabine elettriche, vano ascensori, ecc.);
- locali privi delle principali utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e di fatto non occupati;
- unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi asseverati per restauro, ristrutturazione o risanamento conservativo, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Durante il periodo dei lavori di ristrutturazione i locali dovranno essere liberi da persone e non occupati;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione (balconi, terrazze, ecc.);
- parti comuni degli edifici condominiali fatto salvo l'uso esclusivo;
- aree adibite a verde.

Utenze non domestiche:

- centrali termiche e locali destinati ad impianti tecnologici (cabine elettriche, silos, elettrici, idraulici, ecc.);
- superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietteria, punti di ristoro, ecc.;
- locali della Chiesa Cattolica e di altre confessioni religiose, riconosciute dallo Stato, adibiti al culto pubblico, comprese le superfici destinate ad uso diverso da quelle del culto in senso stretto qualora vengano utilizzate in via esclusiva e continuativa per attività di catechesi in quanto non produttivi di rifiuti in misura apprezzabile in rapporto alla loro estensione;
- aree adibite in via esclusiva alla manovra e transito dei veicoli;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie delle utenze non domestiche (es: parcheggio clienti, parcheggio dipendenti ecc.);
- locali privi delle principali utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e di fatto non occupati;

- celle frigorifere con atmosfera interna modificata che non permette in alcun modo la presenza umana e da quelle del ciclo del freddo (surgelazione);
 - locali di altezza pari od inferiore a 160 centimetri;
 - aree impraticabili intercluse da stabile recinzione e non presidiate;
 - aree scoperte adibite a verde;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - per gli impianti di carburante: le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - locali ed aree comprese nelle aree cimiteriali.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicata la tassa rifiuti per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre gli interessi di mora e le sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 5

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AL SERVIZIO PUBBLICO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili da idonea documentazione.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicata la tassa rifiuti per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre gli interessi di mora e le sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 6
ESCLUSIONE PER PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI E/O PERICOLOSI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti di costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.
2. Qualora sia documentata, nella stessa superficie, una contestuale produzione di rifiuti urbani con rifiuti speciali e/o pericolosi o di sostanze comunque non conferibili al servizio pubblico e non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dalla tassa o comunque, risulti difficile la determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie, su cui si svolge l'attività, le percentuali di abbattimento per le attività indicate nella seguente tabella:

Categoria di attività DPR 158/99	% di abbattimento
cat. 9 e cat. 10 (ospedali – case di cura e riposo)	50%
Altre attività	30%

3. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, gli interessati devono presentare la dichiarazione, entro il termine previsto dall'art. 29 del presente Regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione l'interessato deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali (distinti per codice E.E.R) in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori specializzati.
4. Sono produttivi di rifiuti speciali, oltre alle aree di lavorazione industriale, anche le superfici destinate ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo di lavorazione. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di

prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali.

5. Al fine dell'applicazione del comma 4 del presente articolo, l'azienda interessata dovrà presentare apposita dichiarazione nella quale dichiarerà le superfici delle aree di produzione e quelle dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive. Nel caso dei magazzini, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi siano funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo in quanto i medesimi accolgono solo materie prime o merci utilizzate e/o derivanti dal processo produttivo. Tali superfici potranno essere verificate da personale incaricato dal soggetto gestore del servizio di accertamento e riscossione della tassa a mezzo un sopralluogo previa autorizzazione.
6. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il Comune o con il soggetto gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile n. 152 come previsto dall'art. 1 comma 649, III capoverso, della L. 147/13.

Art. 7

COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 147/2013. La superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.
3. Per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte operative la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
4. Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate e/o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (TIA1 e TARES).

5. La superficie calpestabile di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è determinata, per i locali considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, mentre per le aree scoperte operative sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni insistenti oggetto di autonoma imposizione tributaria.
6. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50 in caso contrario al metro quadrato inferiore.

ART. 8 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 9 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il soggetto gestore dei rifiuti e il soggetto gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti predispongono i piani finanziari di competenza, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario del servizio integrato Rifiuti così come deliberato da ARERA e li trasmettono al Consiglio di Bacino "Verona Città" almeno 90 giorni prima della data prevista dall'art. 3 comma 5-quinques del D.L. 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 15/2022 e s.m.i.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni, dagli atti necessari alla validazione, dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del Piano Economico Finanziario e viene svolta dal Consiglio di Bacino "Verona Città".
 5. Sulla base della normativa vigente, il Consiglio di Bacino "Verona Città" assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità (ARERA) il Piano Economico Finanziario validato e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
 6. ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente, approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dal Comune.

ART. 10

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA TARI

1. La TARI è corrisposta in base alle tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe della TARI sono determinate, sulla base del Piano Finanziario, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 30 aprile di ciascun anno o nell'ipotesi, in cui il termine per la deliberazione di bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione come previsto dall'art. 3 comma 5-quinques del D.L. 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 15/2022 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le tariffe della TARI sono determinate in modo da ottenere un gettito globale per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette all'uso pubblico.
4. Le tariffe sono articolate in utenze domestiche e utenze non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti come previste nell'allegato 1 del DPR 158/99 e riportate nell'allegato 1 al presente Regolamento.
5. Le tariffe della TARI si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in

particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

6. La tariffa è commisurata tenuto conto dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999, assicurando comunque l'agevolazione per le utenze domestiche come previsto dal comma 658 dell'art. 1 della L. 147/2013 e dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 158/99.

ART. 11 PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARI

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree scoperte operative e sussiste fino al giorno in cui ne è cessato il possesso o la detenzione degli stessi, purché sia dichiarato entro i termini previsti dal successivo art. 29 del presente Regolamento.
2. In caso di presentazione tardiva della dichiarazione di cessazione (oltre il termine previsto dal successivo art. 29 del presente Regolamento) la tassa non è dovuta se l'utente che abbia prodotto dichiarazione tardiva, dimostri, con adeguata documentazione, di non aver continuato la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. In assenza della documentazione di cui sopra la cessazione decorrerà dalla data di presentazione della dichiarazione tardiva.
3. A norma dell'art. 11 comma 3 del Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato con deliberazione n. 15/2022/R/Rif di ARERA, le dichiarazioni di variazione del servizio TARI che comportano una riduzione dell'importo della tassa da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa dichiarazione sia presentata entro il termine di cui all'art. 29 del presente Regolamento, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente le dichiarazioni di variazione che comportano un incremento della tassa producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
Le variazioni della tassa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 12 TARIFFA TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa TARI per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza la tariffa per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, come riassunto nell'allegato 2 del presente Regolamento che illustra le modalità di calcolo e quantificazione della tariffa per tali utenze.
2. La quota variabile della tariffa TARI per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, come riassunto nell'allegato 2 del presente Regolamento che illustra le modalità di calcolo e quantificazione della tariffa per tali utenze.

ART. 13

UTENZE DOMESTICHE DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

1. Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione della tassa, in:
 - a. Utenza principale: utenza in cui il soggetto passivo con il suo nucleo ha la residenza anagrafica;
 - b. Utenza secondaria: non di proprietà e detenuta da soggetti non residenti anagraficamente nel Comune;
 - c. Utenza a disposizione: di proprietà del soggetto passivo della tassa.
Per tali utenze come numero dei componenti è considerato:
 - per i residenti nel Comune di Verona quello dell'utenza principale;
 - per i residenti in altro Comune quello riportato nella scheda anagrafica del Comune di residenza del soggetto o in mancanza quello di 3 unità.
 - d. Utenza ad uso foresteria detenuta e intestata all'azienda: per tali utenze, il numero dei componenti è considerato quello dichiarato dall'azienda o in mancanza quello di 3 unità.
2. Per tutte le utenze domestiche principali il numero dei componenti del nucleo familiare, ai fini della determinazione della TARI, è individuato nel numero dei soggetti conviventi, a prescindere dall'esistenza dei vincoli di parentela o affinità, risultanti dagli elenchi dell'anagrafe del Comune di Verona, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica.
3. Per tutte le utenze principali, il numero dei componenti del nucleo familiare è desunto dalle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1° gennaio dell'anno di competenza, ovvero, se successiva, alla data di iscrizione anagrafica; è fatto salvo comunque il conguaglio per le variazioni del numero dei componenti intervenute in corso d'anno.
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di attività lavorativa o di studio prestata fuori dal territorio comunale, nel caso di servizio di volontariato o nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo superiore a sei mesi, la persona assente non viene considerata al fine della determinazione del numero dei componenti del nucleo familiare, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
Nel caso in cui il soggetto in questione sia l'unico componente del nucleo la parte variabile sarà considerata pari a zero, sempre previa presentazione di adeguata documentazione.
5. Per le utenze "secondarie" si assume come numero degli occupanti quello dichiarato dall'utente e risultante dalla scheda anagrafica del Comune di residenza o in mancanza quello di 3 unità.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative.

7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti residenti nel Comune, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali o in istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di documentazione, in 1 unità.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Per tale fattispecie è dovuta sia la dichiarazione originaria che le dichiarazioni di variazione del numero dei componenti del nucleo all'interno dell'unità immobiliare entro i termini previsti dall'art. 29 del presente Regolamento.

ART. 14

TARIFFA TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa e la quota variabile della tariffa TARI per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolata sulla base di coefficienti di potenziale produzione come riassunto nell'allegato 3 del presente Regolamento che illustra le modalità di calcolo e quantificazione della tariffa per tali utenze.

ART. 15

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 1 del presente Regolamento e previste dal D.P.R 158/99.
2. La classificazione viene effettuata con riferimento alle categorie previste dal D.P.R 158/99, tenendo conto della documentazione di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli organi competenti, nonché del codice ISTAT dell'attività, o comunque all'attività effettivamente svolta in via prevalente. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio IVA.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggior analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nel caso di insediamento di molteplici attività con destinazione diversa in un complesso unitario (es. centro commerciale) l'applicazione della tariffa è distinta secondo le specifiche attività.
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
8. Alle superfici detenute a qualsiasi titolo da associazioni che effettuino una qualsivoglia attività economica, anche per i soli soci (quali ad esempio circoli con bar o attività di ristorazione, istruzione, corsi a pagamento, compravendita di beni, effettuazione di servizi a pagamento, anche di carattere assistenziale ecc.) è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata per analogia di produzione di rifiuti.
9. La superficie delle unità immobiliari, catastalmente censite nel gruppo A, destinata ad una qualsiasi attività di tipo ricettivo ad uso turistico, verrà classificata nella specifica categoria 8a) di cui all'allegato 1 del presente Regolamento.

ART. 16 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 31/2008 come previsto dal comma 655 dell'art. 1 della L. 147/2013.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti come previsto dall'art. 1 comma 655 della L. 147/2013.

ART. 17 TARI GIORNALIERA

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico.
2. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI.
3. La tariffa della TARI è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica per ciascun metro quadrato di occupazione e maggiorata del 100%.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nell'allegato 1 del presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria che presenta maggior analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dalla sua entrata in vigore, del nuovo canone patrimoniale di cui all'art. 1 comma 816

della Legge 160/2019 secondo i termini e le modalità di pagamento dello stesso.

6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio del soggetto affidatario della gestione, accertamento e riscossione della TARI tutte le concessioni rilasciate nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.
8. La TARI giornaliera dovuta per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è sostituita con il versamento del canone di concessione mercatale previsto dall'art. 1 comma 837 della Legge 160/2019.

ART. 18 TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della TARI è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92.
2. Il tributo provinciale, commisurato sulla superficie dei locali ed aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa rifiuti.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi dal modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero dalla piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.Lgs. n. 82/2005, il riversamento del tributo alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/07/2020.

ART. 19 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tassa rifiuti è ridotta nella misura del 30% per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero purché la richiesta della riduzione sia integrata con la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato.
2. La quota variabile della TARI è ridotta nella misura del 50% per le unità immobiliari a disposizione, come disciplinate dall'art. 13 comma 1 lett. c) del presente Regolamento, con uso stagionale o limitato e discontinuo delle stesse.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
4. Alle utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico si applica sulla quota variabile del tributo una riduzione del 30%.
Per usufruire di tale riduzione è necessario presentare, entro i termini previsti dall'art. 29 del presente Regolamento, apposita istanza corredata dalla dichiarazione che attesti l'impegno a praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e in conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti. La dichiarazione dovrà contenere inoltre l'accettazione a consentire l'accesso presso l'abitazione da parte degli incaricati del soggetto gestore del servizio rifiuti al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. Per beneficiare della riduzione devono altresì ricorrere le seguenti condizioni:
 - l'attività di compostaggio deve essere riconducibile univocamente all'utenza che presenta istanza;
 - le utenze devono essere in possesso di giardino privato ad uso esclusivo e effettuare la pratica secondo quanto previsto nel Regolamento di Gestione dei Rifiuti del Comune.
 - dalla riduzione sono escluse le utenze condominiali e le aree comuni qualora il compostaggio non sia praticato o autorizzato da tutti i comproprietari.
5. La quota variabile della tassa è ridotta del 20% qualora, per i bambini presenti nel nucleo familiare con età inferiore a 3 anni, si utilizzino pannolini lavabili.
Per usufruire di tale riduzione è necessario presentare, entro i termini previsti dall'art. 29 del presente Regolamento, apposita istanza corredata dalla dichiarazione che attesti l'impegno a praticare l'utilizzo di pannolini lavabili in modo continuativo.
La dichiarazione dovrà contenere inoltre l'accettazione a consentire l'accesso presso l'abitazione da parte degli incaricati del soggetto gestore del servizio rifiuti al fine di verificare il reale utilizzo dei pannolini lavabili.
6. Al fine di verificare la sussistenza delle predette condizioni, il soggetto gestore del servizio rifiuti, a mezzo di personale incaricato, può procedere a verifiche periodiche sull'effettiva e corretta pratica da parte dell'utenza del compostaggio domestico e dell'utilizzo di pannolini lavabili. In caso di verifica dell'insussistenza delle condizioni richieste per beneficiare della riduzione verrà recuperata la quota variabile della TARI, indebitamente ridotta, maggiorata della sanzione per infedele dichiarazione e degli interessi calcolati secondo le norme in vigore e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
7. Le riduzioni del presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione qualora le stesse siano dichiarate nei termini previsti dall'art. 29 del presente Regolamento o, in mancanza, dalla data di presentazione della richiesta di riduzione.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 20
AGEVOLAZIONI FISCALI A CARATTERE SOCIALE
PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Sono previste condizioni tariffarie agevolate, determinate annualmente nella deliberazione di approvazione delle tariffe TARI, nei confronti delle utenze domestiche, residenti anagraficamente nel Comune, del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate. Tali agevolazioni saranno determinate sulla base dei principi e i criteri di legge e applicate secondo le modalità attuative stabilite da ARERA, in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.
2. Nei casi di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno a+1, il bonus sociale rifiuti sarà trattenuto dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto.

ART. 21
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 649, della Legge 147/13, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, il coefficiente presunto di produzione rifiuti (KD), determinato dal D.P.R 158/99, viene ridotto in misura direttamente proporzionale alla percentuale quantitativa di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo fino ad un tetto massimo dell'80%. Il limite dell'80% è posto in considerazione che tale utenza non domestica si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento di rifiuti urbani prodotti al fine di concorrere ai costi variabili del servizio. Per "riciclaggio" si intende, ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. u) del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Ambientale) qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico. Ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
2. La percentuale di riduzione R viene calcolata come segue;

$$R = \frac{Q_{dich}}{K(S,ap) \times S} \times 100$$

intendendo per Q_{dich} la quantità di rifiuti avviata al riciclo, K (S,ap) il coefficiente K_d di produttività specifica per metro quadrato adottato ed S la superficie operativa assoggettabile al tributo.

3. La riduzione percentuale di cui al comma precedente verrà applicata a consuntivo su richiesta dell'utente. La richiesta di riduzione deve essere presentata entro il 30 giugno, a pena di decadenza, unitamente alla documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero/riciclo nell'anno solare precedente. La richiesta e la documentazione devono essere presentate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e devono contenere almeno le seguenti informazioni;
- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata.
 - e) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita Iva o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
- Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta e della documentazione il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.
- In sede di prima applicazione per l'anno 2022 si mantiene la scadenza del 30/06/2023.
4. Alle attività di ristorazione che praticano il compostaggio dei rifiuti è applicata la riduzione del 30% della quota variabile della tariffa TARI.
- Per usufruire di tale riduzione è necessario presentare, entro i termini previsti dall'art. 29 del presente Regolamento, apposita istanza corredata dalla dichiarazione che attesti l'impegno a praticare il compostaggio dei rifiuti in modo continuativo e in conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti. La dichiarazione dovrà contenere inoltre l'accettazione a consentire l'accesso presso l'attività, da parte degli incaricati del soggetto gestore del servizio rifiuti, al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. Per beneficiare della riduzione deve altresì ricorrere la condizione che l'attività di compostaggio deve essere riconducibile univocamente all'utenza che presenta l'istanza.
5. Al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste dal comma precedente, il soggetto gestore del servizio rifiuti, a mezzo di personale incaricato, può procedere a verifiche periodiche sull'effettiva e corretta pratica da parte dell'utenza del compostaggio dei rifiuti. In caso di verifica dell'insussistenza delle condizioni richieste, il soggetto gestore del servizio rifiuti comunica tale insussistenza al soggetto gestore delle tariffe e rapporti

con gli utenti che recupererà la quota variabile della TARI, indebitamente ridotta, maggiorandola della sanzione per infedele dichiarazione e degli interessi calcolati secondo le norme in vigore con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

6. Alle attività che aderiscono al progetto Re.b.u.s. (Recupero eccedenze beni utilizzati solidalmente) promosso dal Comune di Verona, viene applicata la riduzione percentuale del coefficiente "Kd" secondo le modalità previste ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sostituendo alla documentazione di cui al comma 3 le attestazioni delle associazioni fruitrici dei benefici del progetto.

6-bis. Alle attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono, per il tramite di associazioni assistenziali o di volontariato iscritte regolarmente negli elenchi o registri pubblici, le eccedenze alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, viene applicata la riduzione percentuale del coefficiente "Kd" secondo le modalità previste ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sostituendo alla documentazione di cui al comma 3 le attestazioni delle associazioni fruitrici dei benefici del progetto.

7. E' prevista una riduzione del 30% della tassa nei confronti di utenze non domestiche che occupano o detengano locali e/o aree scoperte adibiti ad uso stagionale od altro uso non continuativo ma ricorrente. La predetta riduzione si applica qualora le condizioni di cui al primo periodo risultino da documentazione certa, o licenza, o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
8. E' prevista una riduzione dell'80% della quota variabile della TARI giornaliera di cui all'art. 17 del presente Regolamento, nei confronti dei soggetti titolari di autorizzazione alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande che durante le manifestazioni ed eventi utilizzino esclusivamente stoviglie completamente biodegradabili e attuino concretamente ed effettivamente la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti.
9. E' prevista una riduzione dell'80% della quota variabile della TARI nei confronti delle utenze non domestiche con attività di somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino, esclusivamente e, in via continuativa, stoviglie completamente biodegradabili e attuino concretamente ed effettivamente la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti. La richiesta di riduzione deve essere presentata nei termini e nelle modalità previste dall'art 21 c. 3 del presente regolamento unitamente alla documentazione attestante l'acquisto delle stoviglie completamente biodegradabili.
10. Nei negozi con vendita di prodotti al dettaglio, la superficie dell'area dedicata alla vendita dei soli prodotti alla spina (come pasta, riso detersivi e simili) è ridotta dell'80% con riferimento alla quota variabile della tassa in quanto contribuiscono alla riduzione della produzione di rifiuti da imballaggio. Per usufruire di tale riduzione è necessario presentare, entro i termini previsti dall'art. 29 del presente Regolamento, apposita istanza corredata dalla dichiarazione che attesti l'utilizzo delle spine per l'erogazione dei prodotti

oggetto dell'attività. La dichiarazione dovrà contenere inoltre l'accettazione a consentire l'accesso presso l'attività, da parte degli incaricati del soggetto gestore del servizio rifiuti, al fine di verificare le modalità di erogazione del prodotto.

10-bis. Al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste dal comma precedente, il soggetto gestore del servizio rifiuti, a mezzo di personale incaricato, può procedere a verifiche periodiche sull'utilizzo delle spine. In caso di verifica dell'insussistenza delle condizioni richieste, il soggetto gestore del servizio rifiuti comunica tale insussistenza al soggetto gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti che recupererà la quota variabile della TARI, indebitamente ridotta, maggiorandola della sanzione per infedele dichiarazione e degli interessi calcolati secondo le norme in vigore con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

11. Ai sensi dell'art. 1 comma 86 della Legge 549/95 è prevista una riduzione nella misura dell'80% della quota variabile della TARI, per i locali e le aree scoperte di attività artigianali ed esercizi commerciali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di rilevanti opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi e il cui fatturato venga danneggiato dalla presenza degli stessi.

11-bis. Ai fini di cui al comma 11 rientrano nel concetto di "zona preclusa al traffico" l'area o strada per la quale, a causa della presenza del cantiere, sia interdetta l'accessibilità veicolare di almeno una direzione di marcia e le aree e strade limitrofe al cantiere, appositamente e motivatamente individuate dall'Amministrazione, che risultino anch'esse oggettivamente interessate in modo rilevante da disagi analoghi a quelli sopportati dalle attività affacciate direttamente sull'area di cantiere. Per le opere pubbliche, di durata superiore ai sei mesi, che verranno realizzate a stralci, la riduzione sarà calcolata in relazione al tempo dei lavori dei singoli stralci.

11-ter. I requisiti (tassativi) per beneficiare della suddetta agevolazione sono i seguenti, con la precisazione che ha titolo per chiedere ed ottenere l'esenzione solo chi contestualmente li possiede tutti:

- a. essere titolare di un'attività commerciale o artigianale. In aggiunta, rientrano tra i soggetti agevolabili anche i titolari di quelle attività assimilabili alle attività commerciali/artigianali perché basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina: ciò premesso sono pertanto assimilabili alle attività commerciali/artigianali solo le attività con sede operativa ubicata in locali al piano terreno con vetrina;
- b. avere la sede operativa della propria attività che si affacci direttamente (con apposito punto di accesso della clientela) sulla strada o area preclusa al traffico e per le aree limitrofe a causa dell'apertura di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;
- c. subire la presenza del suddetto cantiere per un periodo superiore a 6 mesi, come stabilito dal comma 11-bis;
- d. subire una riduzione del fatturato del 20% rispetto all'anno precedente di apertura del cantiere. Per i lavori a Ponte Nuovo il confronto avviene rispetto al 2019.

11-quater. L'applicazione dell'agevolazione deve essere richiesta da chi ritenga di possedere tutti i necessari requisiti con apposita istanza da indirizzare al Gestore delle tariffe e rapporti con gli Utenti con gli strumenti da questo messi a disposizione. In tale istanza il richiedente dovrà:

- a. indicare sia i propri dati personali (compreso il codice utente TARI) sia i dati completi della sua attività;
- b. indicare l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;
- c. essere in regola con i pagamenti tari degli anni precedenti. Avrà comunque diritto alla riduzione nel caso proceda entro 60 giorni a regolarizzare la posizione tributaria;
- d. dichiarare di aver subito una riduzione del fatturato del 20% rispetto all'anno precedente all'apertura del cantiere allegando copia dei bilanci. Per i lavori a Ponte Nuovo il confronto avviene rispetto al 2019.

11-quinques. Entro il 31 maggio di ciascun anno il Comune individua con proprio provvedimento di Giunta Comunale le vie e i civici preclusi al traffico secondo il criterio di cui al comma 11-bis del presente articolo e il relativo periodo, relativi all'anno precedente.

L'agevolazione verrà riconosciuta in via prioritaria a congruaggio dell'importo dovuto per la TARI dell'anno successivo a quello in cui si realizza il presupposto dell'agevolazione e solo in casi residuali come rimborso.

L'applicazione della suddetta agevolazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si realizza il presupposto dell'agevolazione. L'agevolazione prevista dal comma 11 bis e successivi entra in vigore dal 1 gennaio 2024.

12. L'area scoperta operativa delle utenze non domestiche viene computata nella misura del 50%.

13. Le superfici delle Associazioni ed Istituti aventi finalità assistenziali, sociali e sociosanitari, delle ONLUS, delle associazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato e di quelle religiose, superiori a 1.000 mq. vengono computate per la parte eccedente nella misura del 25%.

14. La superficie delle scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private legalmente riconosciute viene computata nella misura del 25% (con esclusione delle istituzioni scolastiche statali in quanto già disciplinate dall'art. 16 del presente Regolamento).

15. La tariffa è ridotta del 50% per le "Botteghe Storiche" ubicate nel Comune Verona, a norma dell'art. 17 del Regolamento Comunale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche del Comune di Verona.

16. La superficie occupata da celle frigorifere o a temperatura controllata, superiore a mq. 500, viene computata per la parte eccedente nella misura del 50%.

ART. 21 BIS

SCELTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Ambientale), le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della TARI. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è per un periodo non inferiore a due anni come previsto dall'art. 14 comma 1 della Legge 118/22. Rimane salva la possibilità di rientro al servizio pubblico dietro specifica richiesta da parte dell'utenza non domestica da comunicare al soggetto affidatario del servizio di gestione del tributo TARI e al soggetto gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti. La comunicazione di rientro deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo e nella stessa devono essere riportate tutte le indicazioni previste per la dichiarazione di cui all'art. 29 del presente Regolamento.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al soggetto affidatario del servizio di gestione del tributo TARI e al soggetto gestore della raccolta dei rifiuti urbani tassativamente entro il 30 giugno di ciascun anno con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.
4. Solo per l'anno 2021 la scelta di cui al comma 1 del presente Regolamento deve essere comunicata tassativamente entro il 31 maggio 2021 con effetto dal 01/01/2022 come disciplinato dall'art. 30 comma 5 del D.L. 41/2021 convertito in Legge 69/2021.
5. Alla dichiarazione di esercizio dell'opzione di uscita del servizio pubblico deve essere allegata la seguente documentazione;
 - a) una relazione di stima dei quantitativi e descrizione della frazione dei rifiuti da conferire al servizio privato, redatta sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente;
 - b) copia del contratto con l'operatore privato del periodo minimo di due anni;
 - c) attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad essi conferiti;
6. A norma dell'art. 3 della Deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif entro il 31 gennaio e, fermo restando la possibilità di integrare la documentazione entro il termine massimo del 30 aprile di ciascun anno, il legale rappresentante o il titolare dell'attività che ha esercitato la scelta, di cui al comma 1 del presente articolo, deve comunicare e presentare, a consuntivo, al soggetto affidatario del servizio di gestione del tributo TARI e al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti la documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate

a recupero nell'anno solare precedente anche ai fini del computo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. La comunicazione con la documentazione devono essere presentate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita Iva o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione con la documentazione il soggetto affidatario del servizio di gestione del tributo TARI comunica l'esito della verifica all'utente.

7. Qualora l'utenza non domestica non presenti la comunicazione entro i termini di cui al comma 4, per l'anno 2021, ed entro i termini di cui al comma 3 del presente articolo, si intende che abbia optato per rimanere nel servizio pubblico.
8. Nonostante l'esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani al servizio pubblico, ritualmente e validamente esercitato, l'utenza non domestica deve comunque pagare la quota fissa annuale della TARI e il tributo provinciale per la tutela ed igiene dell'ambiente (TEFA).
9. La parte variabile della TARI viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio.

Nel caso di omessa presentazione della documentazione/rendicontazione dell'attività di recupero entro il termine previsto dal comma 6 del presente articolo (30 aprile di ciascun anno) ovvero tale rendicontazione/documentazione sia incompleta dei dati previsti dalle lettere d) e) ed f) del comma 6, ovvero quando non si dimostri il totale avvio al recupero di tutti i rifiuti prodotti, la quota variabile della TARI indebitamente esclusa sarà recuperata integralmente.

ART. 22
ESENZIONI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Sono esenti dal pagamento della TARI:
 - a) le occupazioni temporanee di suolo pubblico effettuate da chi esercita un mestiere itinerante (mimi, suonatori, pittori ecc.);
 - b) le occupazione temporanee di suolo pubblico effettuate da ONLUS o da altre associazioni senza scopo di lucro che non somministrino alimenti e bevande.

ART. 23
FINANZIAMENTO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI

1. Il costo delle riduzioni ed agevolazioni fiscali del presente Regolamento può essere finanziato:
 - a) inserendolo tra i costi nella determinazione delle tariffe e, quindi, imputandolo a tutti i soggetti passivi del tributo;
 - b) mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune.

ART. 24
ONERE A CARICO DEL COMUNE

1. Il costo dei rifiuti per i locali ed aree scoperte occupati e detenuti in via esclusiva dal Comune e le scuole comunali è iscritto in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI.

ART. 25
ZONE NON SERVITE

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti o per le utenze domestiche e non domestiche che distano più di mt. 500 dal più vicino punto di raccolta o cassonetto dei rifiuti, il tributo è dovuto nella misura del 40% come previsto dal comma 657 dell'art. 1 della L. 147/2013. Ove si tratti di strade private o di zone non aperte al pubblico transito, la distanza è calcolata, dal ciglio della strada pubblica, con riferimento all'accesso più vicino al punto di raccolta o cassonetto.
2. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione nei termini previsti di cui al successivo art. 29 del presente Regolamento e viene meno a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 26

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, come previsto dal comma 656 della Legge 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 27

CUMULO DI RIDUZIONI E DECORRENZA

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate fino ad un massimo dell'80%.
2. Le riduzioni previste dai precedenti artt. 19 e 21 del presente Regolamento si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione qualora le stesse siano dichiarate nei termini previsti dall'art. 29 del presente Regolamento. In caso contrario dalla data di presentazione della richiesta di riduzione.

ART. 28

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi della tassa rifiuti TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa e in particolare;
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni o esenzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni o esenzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata
 - a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda famiglia anagrafica nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati dal gestore dei servizi comuni.
3. Qualora i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo non vi ottemperino, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri

occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

ART. 29

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa o dalla data di variazione o dalla data di cessata detenzione mediante la compilazione di appositi moduli o a mezzo procedura online messi a disposizione dal soggetto affidatario della gestione, accertamento e riscossione della tassa rifiuti TARI.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazione dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. La dichiarazione di variazione e/o di cessazione va presentata entro 90 giorni solari dalla data in cui sono intervenute le predette modificazioni e produce i suoi effetti come disciplinato nel precedente art. 11 del presente Regolamento.
3. La dichiarazione di attivazione, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti: i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, recapito postale e indirizzo di posta elettronica) dell'intestatario della scheda famiglia o del soggetto con vincolo di solidarietà e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti: i dati identificativi del dichiarante o del soggetto con vincolo di solidarietà (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, recapito postale e indirizzo di posta elettronica) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno e i dati catastali dell'immobile;
 - d) la superficie dei locali occupati e relative pertinenze;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione degli stessi;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni e/o esenzioni;
 - g) ogni altro documento da allegarsi eventualmente richiesto per la corretta applicazione della tassa.
4. La dichiarazione di attivazione, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e ragione sociale dell'impresa, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, attività effettuata, sede legale, recapito postale, l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo di posta elettronica certificata);

- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, recapito postale, indirizzo di posta elettronica);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali degli immobili e delle aree scoperte operative;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni e detassazioni.
 - f) ogni altro documento da allegarsi eventualmente richiesto per la corretta applicazione della tassa.
5. La dichiarazione sottoscritta dal dichiarante è presentata, al soggetto affidatario della gestione, accertamento e riscossione della tassa rifiuti, a mezzo posta, via e-mail o mediante consegna allo sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del gestore in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, laddove presente, ovvero compilabile online.
 6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione della richiesta di pagamento.
 7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, che mantengono il possesso o la detenzione dei locali, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di decesso. In caso contrario dovranno presentare la dichiarazione di cessazione che produrrà i suoi effetti come disciplinato dal precedente art. 11 del presente Regolamento.
 8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto dal comma 1 del presente articolo, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
 9. Al fine di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, il modulo della dichiarazione deve riportare le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio. Tali informazioni possono essere fornite all'utente anche con rinvio al sito internet del gestore dei rifiuti, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.

ART. 30
POTERI DEL COMUNE O DEL SOGGETTO AFFIDATARIO DELLA GESTIONE DELLA TARI E NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il Comune o il soggetto affidatario della gestione accertamento e riscossione della tassa rifiuti TARI nomina un Funzionario Responsabile del Tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa. In caso di nomina da parte del soggetto affidatario del servizio di gestione, accertamento e riscossione della TARI, il nominativo dovrà essere comunicato tempestivamente all'Ufficio Tributi del Comune di Verona.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree scoperte operative assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Per accedere agli immobili il personale incaricato dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 C.C.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune o il soggetto affidatario della gestione della tassa rifiuti, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all' 80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.

ART. 31
ACCERTAMENTO

1. Per l'omessa e/o l'infedele presentazione della dichiarazione viene notificato al soggetto passivo avviso di accertamento esecutivo d'ufficio e/o in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata. Tale avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo raccomandata a/r.
2. L'avviso di accertamento esecutivo specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, spese di notifica e tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso e contiene anche l'indicazione, in caso di inadempimento, che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e

cautelari della riscossione coattiva senza la preventiva notifica dell'ingiunzione fiscale.

3. Qualora il debitore versi in una situazione temporanea di obiettiva difficoltà può chiedere al Funzionario responsabile del tributo TARI la dilazione dell'avviso di accertamento esecutivo. Le somme complessive dovute possono essere ripartite in rate mensili di pari importo fino a un massimo di 72 (settantadue) rate fermo restando che l'importo minimo della rata non potrà essere inferiore a € 100,00 secondo il seguente schema:
 - fino a € 100, nessuna rateazione;
 - da € 100,01 a € 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - da € 500,01 a € 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - da € 3.000,01 a € 6.000,00 da tredici rate mensili a ventiquattro rate mensili;
 - da € 6.000,01 a € 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - oltre € 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
4. L'Ufficio, qualora la somma rateizzata superi l'importo di € 35.000,00, richiede adeguata garanzia fideiussoria ipotecaria, bancaria, o equipollente, a prima richiesta.
5. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del contribuente o nel caso di mancato pagamento delle rate, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 798 a 801 della Legge 160/2019:
6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato. L'importo residuo ancora dovuto sarà riscosso immediatamente in unica soluzione;
7. Gli accertamenti esecutivi divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 32 SANZIONI

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del tributo, si applica la sanzione nella misura del 30% di ogni importo non versato come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/97. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, si applica quanto previsto dall'art. 13 comma 1 del D.Lgs. n. 471/97 e successive modificazioni.
2. Per la sanzione amministrativa tributaria prevista dal comma 1 del presente articolo non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 472/97.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, entro la scadenza del 30 giugno dell'anno successivo prevista dall'art. 1 comma 685 della Legge

147/2013, si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art.30 comma 2 del presente Regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di € 500,00.
6. Le sanzioni previste per l'omessa e per l'infedele dichiarazione di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi.
7. Si applica, per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui ai decreti legislativi nn. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997.
8. In materia di ravvedimento operoso resta applicato quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97.

ART. 33 INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 34 RISCOSSIONE

1. Il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97 tramite modello di pagamento unificato o con il sistema unico di pagamento previsto dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005 (PagoPa) ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali o tramite domiciliazione bancaria.
2. Il soggetto affidatario della riscossione della tassa sui rifiuti invia ai contribuenti un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distinto dal tributo provinciale. L'avviso conterrà, inoltre, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree scoperte operative su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le rispettive scadenze e tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000. L'avviso di pagamento dovrà inoltre contenere tutti gli obblighi deliberati in materia di trasparenza da ARERA. A tal fine, l'avviso di

pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

3. Il pagamento degli importi dovuti del flusso principale della TARI è suddiviso in rate. Le scadenze, il numero delle rate e la procedura di calcolo dell'ammontare delle rate stesse, del flusso principale della TARI, sono determinate annualmente con il provvedimento del Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe TARI. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione da effettuarsi generalmente entro la scadenza della prima rata salvo situazioni particolari. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente.
4. Eventuali ulteriori flussi di riscossione suppletivi verranno riscossi di regola in quattro rate.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati entro i termini differiti dalla Giunta Comunale per particolari situazioni.
6. L'importo complessivo della tassa da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori/inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tassa, potranno essere conteggiate nella tassa relativa all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
8. Al contribuente, che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento, è notificato a mezzo pec o a mezzo raccomandata A.R. nei confronti delle utenze sprovviste di posta elettronica certificata e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, per il quale la tassa è dovuta, avviso di accertamento esecutivo per omesso o parziale o tardivo pagamento. L'avviso di accertamento esecutivo indica le somme da versare in unica soluzione entro il termine di presentazione del ricorso e contiene anche l'indicazione, in caso di inadempimento, che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari della riscossione coattiva senza la preventiva notifica dell'ingiunzione fiscale.
9. Il Funzionario Responsabile del Tributo della tassa rifiuti TARI, designato dal soggetto gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione delle somme indicate nell'avviso di pagamento di cui ai commi precedenti del presente articolo come previsto dall'art. 27 del Testo Unico per la Regolazione della qualità del servizio di gestione dei Rifiuti urbani (TQRIF) approvato con deliberazione n. 15/2022 di ARERA:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico/e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a eventuali ulteriori utenti che si trovino in condizione economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente da definire nella deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe;

- c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
10. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro.
 11. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del primo termine di pagamento riportato nel documento di riscossione. In ogni modo l'importo complessivamente dovuto deve essere comunque pagato nell'anno di competenza.
 12. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate dagli interessi legali.

ART. 35 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene accreditato entro 120 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'istanza presentata.
2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura prevista dalle norme in vigore e con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Il rimborso viene accreditato all'utente attraverso:
 - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dei tempi previsti dal comma 1 del presente articolo.
4. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 3 lett.b) del presente articolo, resta salva la facoltà del gestore tariffe e rapporti con gli utenti di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.

ART. 36 IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa rifiuti (TARI) qualora l'importo annuale dovuto comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 18 del presente Regolamento è inferiore ad € 12,00 come previsto dall'art. 25 della L. 289/02.
2. Non sono eseguiti i rimborsi di importo annuale inferiore al medesimo limite di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 37
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini del tributo TIA/TARES/TARI conservano validità anche ai fini della TARI disciplinata dal presente Regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ART. 38
NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative, al Regolamento generale delle entrate tributarie comunali vigente, nonché ad ogni altra normativa vigente applicabile ai tributi locali, in quanto compatibile.

Art. 39
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal primo gennaio.

Art. 40
DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2020

1. Per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche e famiglie, sono stabilite ed applicate le riduzioni previste obbligatoriamente dalla deliberazione di ARERA n. 158 del 07/05/2020 e relativi allegati. Il minor gettito sarà finanziato come stabilito dalla deliberazione di ARERA n. 238 del 23/06/2020.

Allegato 1: Categorie per la classificazione delle utenze

Utenze domestiche

	Numero componenti del nucleo familiare
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6 o più

Utenze non-domestiche

	Attività per comuni > 5000 abitanti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, istituti religiosi, ostello della gioventù
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
8a	Unità immobiliari, catastalmente censite nel gruppo A, ove viene svolta una qualsiasi attività di tipo ricettivo ad uso turistico
9	Case di cura e riposo, carceri, caserme.
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, associazioni sindacali e di categoria, laboratori di analisi
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night-club

Allegato 2 Tariffa per le utenze domestiche

Riferimento: D.P.R. 158/1999, allegato 1, punti 4.1 e 4.2, Linee Guida ARPAV Regione Veneto

Quota fissa

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza(m²) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n)$$

dove:

TFd(n, S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con *n* componenti il nucleo familiare e una superficie pari aS.

n = numero di componenti del nucleo familiare.

S = superficie dell'abitazione (m²).

Quf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$Quf = Ctuf / nS_{tot} (n) \cdot Ka (n)$$

dove:

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

*S*_{tot} (*n*) = Superficie totale delle utenze domestiche con *n* componenti del nucleo familiare.

Ka (*n*) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

Quota variabile

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg) secondo la seguente espressione:

$$TVd = Quv \cdot Kb (n) \cdot Cu$$

dove:

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con *n* componenti il nucleo familiare.

Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb).

$$Quv = Q_{tot} / nN(n) \cdot Kb(n)$$

dove:

Q_{tot} = Quantità totale di rifiuti

N(*n*) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (*n*) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

I valori scelti per i coefficienti Ka e Kb sono riportati nella delibera di approvazione delle tariffe.

Allegato 3 Tariffa per le utenze non-domestiche

Riferimento: D.P.R. 158/1999, allegato 1, punti 4.3 e 4.4

Quota fissa

La quota fissa della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza(m²) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$TFnd(ap, S_{ap}) = Qapf \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kc(ap)$$

dove:

TFnd(ap, S_{ap}) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e una superficie pari a S_{ap}.

S_{ap} = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva

Qapf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione(Kc)

$$Qapf = Ctapf /_{ap} S_{tot}(ap) \cdot Kc(ap)$$

dove:

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche

S_{tot}(ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva *ap*.

Kc(ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

Quota variabile

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:

$$TVnd(ap, S_{ap}) = Cu \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap)$$

dove:

TVnd(ap, S_{ap}) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e una superficie pari a S_{ap}.

Cu = Costo unitario (€/Kg) . Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

S_{ap} = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

Gli intervalli dei valori attribuibili al coefficiente Kc e Kd, viene determinato dall'Ente locale, all'interno dei valori riportati nelle tabelle 3a e 4a del DPR 158/99 relativi ai comuni del Nord-Italia con popolazione superiore ai 5000 abitanti rispettivamente.

I valori scelti per i coefficienti Kc e Kd sono riportati nella delibera di approvazione delle tariffe.
